

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

BANDO N. 364.24

PRESID – CNR – Presidenza		
Tit:	CI:	F:
N. 0004326		22/06/2007

SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL CCNL 2002-2005 PER COMPLESSIVI CINQUECENTONOVANTADUE POSTI PER LA PROGRESSIONE DI LIVELLO NEL PROFILO DI INQUADRAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171;

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, per le parti compatibili;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “*Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche*”;

VISTO l’art. 21 comma 2 del il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004 n. 38;

VISTO il CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, ed in particolare l’art. 8 comma 4;

VISTO il contratto integrativo “stralcio” a livello nazionale “Progressione di livello nei profili di inquadramento per il personale IV-IX – CCNL 2002-2005”, sottoscritto il 13 marzo 2007;

VISTO l’art. 54 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;

VISTA l’“Intesa su progressioni economiche (art. 53) e progressione di livello nei profili (art. 54) per il personale IV-IX”, del 18 giugno 2002 e l’integrazione della stessa del 2 ottobre 2003;

VISTA la nota dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale prot. n. 925 in data 22 giugno 2007, concernente il numero dei posti da bandire;

CONSIDERATO che sussiste la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione,

d e c r e t a

Art. 1 - Livelli da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi cinquecentonovantadue posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento, nel limite dei posti di ciascun profilo, di seguito indicati:

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

profilo	livello	n. posti
Collaboratore tecnico E.R.	IV	194
Funzionario di amministrazione	IV	93
Collaboratore tecnico E.R.	V	103
Collaboratore di amministrazione	V	1
Collaboratore di amministrazione	VI	61
Operatore tecnico	VI	27
Operatore tecnico	VII	68
Operatore di amministrazione	VII	42
Operatore di amministrazione	VIII	2
Ausiliario di amministrazione	VIII	1
posti totali		592

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1.

- a) Sono ammessi alla procedura selettiva i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di presentazione della domanda, inquadrati nei livelli immediatamente inferiori a quelli di cui al precedente art. 1 e che abbiano maturato alla data del **1° gennaio 2005** un'anzianità di servizio nel livello di appartenenza non inferiore a 4 anni per i profili amministrativi e di 5 anni per i profili tecnici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005.
- b) Sono altresì ammessi alla procedura selettiva tutti quei dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) tuttora in servizio presso altri Enti ove sono transitati per disposizione di legge.

2. Il requisito della permanenza in servizio deve essere mantenuto dai candidati, nei rispettivi Enti di appartenenza, fino al provvedimento di nomina dei vincitori di cui al successivo art. 9.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 8, può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione, fino alla conclusione del procedimento stesso.

4. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di decorrenza dei benefici di cui all'art. 9 c. 3.

Art. 3 - Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente bando (*all. A*), ed indirizzata al Consiglio Nazionale delle Ricerche – D.C.S.G.R. - Ufficio Concorsi e Borse di Studio - Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma, potrà essere presentata direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, o inviata con servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine del **10 agosto 2007** pena l'esclusione dalla selezione.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza verrà rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e pervenute al CNR entro e non oltre la data della prima riunione della Commissione di cui all'art. 6. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "*contiene domanda di partecipazione alla procedura selettiva - **bando n. 364.24** – profilo livello*

4. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è sottoposta ad autentica.

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:

- 1) una relazione sull'attività svolta nel **triennio 2002-2004** sottoscritta dal candidato;
- 2) la scheda relativa all'atto di verifica dell'attività svolta dal candidato nel predetto triennio, come risulta dalla relazione predetta, sottoscritta dal Direttore/Dirigente in conformità allo schema allegato al presente bando (*all. B*);
- 3) i titoli di cui al successivo art. 4 lettere b) e c) per i profili di afferenza, acquisiti in data **anteriore al 1° gennaio 2005**;
- 4) un elenco in cinque copie dei titoli presentati, sottoscritto dal candidato.

5. I titoli di cui al successivo art. 4, lettere b) e c) dovranno essere prodotti secondo una delle seguenti modalità:

- in originale;
- in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000;
- in copia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. citato (*all. C*);
- mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, per comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. citato; tale dichiarazione dovrà essere redatta in modo analitico e contenere con precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione della medesima (*all. D*);
- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in sostituzione delle certificazioni previste dall'art. 46 del D.P.R. citato (*all. E*).

Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (*all. C e D*) dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

6. I titoli prodotti in fotocopia semplice non saranno presi in considerazione.

7. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

9. Ogni eventuale variazione di domicilio eletto ai fini delle comunicazioni concernenti la presente procedura deve essere tempestivamente segnalata dal candidato.

Art. 3 bis – Documentazione già presentata per il bando 364.10/2006

1. Per partecipare alla presente procedura il candidato deve, in ogni caso, presentare **domanda di partecipazione**, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 3, **unitamente all'integrazione della relazione sull'attività svolta e alla scheda relativa all'atto di verifica della predetta attività**, di cui all'art. 3 c. 4 punti 1) e 2) riferite entrambe **all'anno 2002**.

2. Il candidato può fare riferimento o integrare, **limitatamente alla presente selezione**, i titoli già presentati, di cui all'omologo art. 3 c. 4 punto 3) del bando 364.10 del 7 aprile 2006, facendo esplicita richiesta in tal senso nella domanda di partecipazione (*v. all. A*).

3. È data facoltà di ripresentare i titoli e/o la relazione sull'attività svolta con la scheda relativa all'atto di verifica della predetta attività per il triennio 2002-2004 in sostituzione di quelli già presentati, facendo esplicita richiesta in tal senso nella domanda di partecipazione (*v. all. A*).

Art. 4 - Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, dispone di 100 punti, così ripartiti:

1) - profilo di Ausiliario di amministrazione

a) anzianità di servizio	punti 45
b) formazione	punti 15
c) titoli e verifica dell'attività professionale svolta	punti 40

2) – profili di Operatore di Amministrazione e Operatore tecnico

a) anzianità di servizio	punti 35
b) formazione	punti 15
c) titoli	punti 20
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti 30

3) – profili di Collaboratore di amministrazione, Collaboratore Tecnico E.R., Funzionario di amministrazione

a) anzianità di servizio	punti 25
b) formazione	punti 10
c) titoli	punti 20
d) verifica dell'attività professionale svolta	punti 45

2. Non saranno valutati i titoli acquisiti in data successiva al 31 dicembre 2004, né si terrà conto della relazione e scheda di verifica riferita all'anno 2005, già presentati con la domanda di cui al bando 364.10 del 7 aprile 2006.

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 5 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la seguente procedura:

- il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente e nel proprio interesse - al Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza, la relazione sulla attività svolta nel triennio 2002-2004 (o per i casi contemplati all'art. 3 bis c. 1, limitatamente all'anno 2002);
- il predetto Direttore/Dirigente effettua la verifica dell'attività professionale svolta tenendo conto anche di elementi informativi forniti dal/i Responsabile/i delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: "*prestazione regolarmente resa*" o "*non regolarmente resa*" (**all. B**); nell'ipotesi di verifica negativa il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura dovrà motivare e precisare le ragioni di detto esito;
- il Direttore/Dirigente entro **dieci giorni** dalla consegna della relazione da parte del dipendente, trasmette ufficialmente allo stesso la scheda che formalizza l'esito della verifica, perché questi accluda detta scheda e relativa relazione, alla domanda da trasmettere entro i termini di scadenza del bando.

2. Il candidato che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non sia ancora in possesso - esclusivamente per cause a lui non imputabili, della scheda e relazione predette, potrà inviare ugualmente con le modalità e nel termine indicati al precedente art. 3, all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio la succitata domanda, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, nonché di una copia della relazione sulla attività svolta sottoscritta dal medesimo, motivando la mancata trasmissione della scheda e informando il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza di avere presentato la domanda priva della scheda di verifica.

3. Qualora ricorra questa circostanza, il Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza dovrà a propria cura provvedere, entro **dieci giorni** dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad inviare -a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento- all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio - DCSGR, la scheda e la relazione presentata dal candidato e trasmetterne formalmente copia delle stesse al candidato. Dovrà altresì motivare alla Direzione Generale il ritardo nell'adempimento.

4. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47bis del CCNL previgente, la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo.

5. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, il candidato può presentare, contemporaneamente all'inoltro della domanda, motivato reclamo entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito negativo, all'apposito Comitato da costituirsi ai sensi del comma 6 dell'art. 54 del CCNL previgente; tale reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato entro il termine di **10 giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

obbligatorio che viene comunicato a mezzo raccomandata A.R. al candidato ed inviato al predetto Ufficio affinché venga sottoposto alla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6 che deciderà, preliminarmente alla valutazione delle domande, sull'esito positivo o negativo della verifica.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice mista (amministrativa e tecnica), nominata con successivo provvedimento del Presidente del CNR sarà composta da un Presidente e da quattro componenti effettivi nonché da due supplenti.
2. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di livello professionale non inferiore al settimo. La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it.
3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della Commissione. Alla sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso di sostituzione del Presidente la funzione sarà esercitata dal primo tra i componenti effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
4. La Commissione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione di nomina da parte dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio dovrà tenere la sua prima riunione.
5. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un termine massimo di tre mesi dalla data della prima riunione; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori tre mesi dal Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR - con proprio provvedimento, per comprovati motivi.

Art. 7 - Valutazione e formazione delle graduatorie

1. La Commissione giudicatrice, nel corso della prima riunione, provvede a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui all'art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera c) per il profilo di cui al punto 1) - e lettera d) – per i profili di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 4, avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, del parere formulato dal Comitato secondo le procedure indicate all'art. 5 comma 5.
3. Se detta verifica è positiva dà luogo all'attribuzione del punteggio di cui all'art. 4, se negativa il punteggio da attribuire è pari a zero.

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui all'art. 4, formerà distinte graduatorie per ognuno dei profili e livelli interessati.

5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità di profilo;
- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla maggiore età anagrafica.

6. I dati relativi alle predette anzianità e le date di nascita dei candidati saranno forniti dall'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale – DCSGR.

Art. 8 – Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR - è Responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento che non sia di competenza della Commissione esaminatrice.

Art. 9 - Convalida atti – attribuzione livelli - decorrenza

1. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR, verificata la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente art. 7, saranno approvate le graduatorie.

2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione stabilendo un termine per la regolarizzazione.

3. Le progressioni di livello saranno attribuite fino alla concorrenza dei posti indicati all'art. 1, per ogni livello e profilo, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far **data dal 1° gennaio 2005**.

4. Le graduatorie saranno pubblicate in via telematica su pagina Web protetta del sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it ed affisse all'albo del CNR presso l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR – Roma.

Art. 10 - Restituzione dei documenti

1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it del provvedimento di cui all'art. 9, i candidati possono chiedere all'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Il CNR provvederà a detta restituzione mediante posta ordinaria in contrassegno; modalità diverse devono essere richieste espressamente dal candidato.

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Trascorso il suddetto termine l'Ufficio Concorsi e Borse di Studio – DCSGR non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro; l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto.

2. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del Dirigente dell'Ufficio Concorsi e Borse di Studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse.

Art. 12 - Pubblicità

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito www.urp.cnr.it (Sezione lavoro); di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Prof. Fabio Pistella